



Legislatura 18^a - 12^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 12/11/2019

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE**

PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 - TABELLA 14)

La 12^a Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge n.1586, recante legge di bilancio per il 2020, nonché bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, considerato che:

la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)*" all'articolo 20 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. L'ammontare complessivo delle risorse per il periodo 1988-2032 è pari, attualmente, a 28 miliardi di euro. L'articolo 9 della legge di bilancio per il 2020 eleva a 30 miliardi tale importo e prevede, pertanto, un importante incremento pari a 2 miliardi di euro delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

l'articolo 13 dispone un incremento, nella misura di 225 milioni di euro per il 2020 e di 1,4 miliardi di euro annui dal 2021, dell'importo degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti statali e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Secondo la relazione tecnica, lo stanziamento complessivo, oggetto del presente incremento, corrisponde ad un incremento delle retribuzioni medie del personale statale (ivi compreso quello in regime di diritto pubblico) pari all'1,3 per cento per il 2019, all'1,9 per cento per il 2020 ed all'3,5 per cento a decorrere dal 2021;

l'articolo 40 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

l'articolo 54 prevede l'abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, del cosiddetto *superticket*, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021; la dotazione del fondo per il superamento del *superticket* di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è azzerata a decorrere dall'anno 2021;

l'articolo 55 prevede un contributo pari a €. 235.834.000,00 per l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d'attesa;

l'articolo 75 introduce una modifica alle disposizioni in merito alle detrazioni fiscali sulle spese sanitarie. Queste ultime spetterebbero:

- nell'intero importo se il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro. La **detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per le spese sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;**

per quanto concerne le misure fiscali:

l'articolo 80 eleva le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo, nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti;

l'articolo 81 introduce un'imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero cartine e filtri, nella misura di 0,0036 euro il pezzo;

l'articolo 82 introduce un'imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti, nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione;

per quanto concerne i farmaci:

è confermato per gli anni 2020, 2021 e 2022 - nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (ALLEGATO TABELLA n. 2, Parte I) - il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, ciascuno pari a 500 milioni di euro annui;

ritenuto che:

sussistono le condizioni per ulteriormente qualificare le disposizioni sopra richiamate - coerentemente agli impegni dichiarati dal Ministro della salute, in particolare in sede di comunicazioni sulle linee programmatiche innanzi alle Commissioni 12^a del Senato e XII della Camera congiunte -, in punto di garanzia di piena attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitari e socio sanitari, secondo principi di uniformità, di equi-accessibilità e di universalità, con l'implementazione tempestiva di stringenti meccanismi di correzione delle incongruenze e delle inapproprietezze, cristallizzatesi negli anni in spregio ai diritti di salute e di tutela delle fragilità, e mediante l'approvazione di disegni di legge a ciò finalizzati, anche in vista della sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019/2021;

formula, per quanto di propria competenza, rapporto favorevole, con la seguente osservazione:

occorre valutare l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 92: esso, nel demandare a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della distribuzione dell'offerta territoriale in materia di gioco d'azzardo, si pone in conflitto con la legislazione regionale che allo

stato regolamenta tale distribuzione nel perimetro delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni in materia di tutela della salute.